



SIPS - SOCIETA' ITALIANA PER IL PROGRESSO DELLE SCIENZE - ONLUS

REGOLAMENTO **vigente dal** **15.4.2010**

Art. 1 ***Origine e scopi della Società***

LA SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze - ONLUS, trae origine dalla I riunione degli scienziati italiani del 1839. Eretta in ente morale con R.D. 15 ottobre 1908, n. DXX (G.U. del 9 gennaio 1909, n. 6), svolge attività interdisciplinare e multidisciplinare di promozione del progresso delle scienze e delle loro applicazioni organizzando studi ed incontri che concernono sia il rapporto della collettività con il patrimonio culturale, reso più stretto dalle nuove possibilità di fruizione attraverso le tecnologie multimediali, sia ricercando le cause e le conseguenze di lungo termine dell'evoluzione dei fattori economici e sociali a livello mondiale: popolazione, produzione alimentare ed industriale, energia ed uso delle risorse, impatti ambientali, ecc.

Art. 2 ***Estremi degli statuti***

Allo statuto vigente, approvato con D.P.R. n. 434 del 18 giugno 1974 (G.U. 20 settembre 1974, n. 245), sono state apportate delle modifiche per adeguarlo al D.Lgs. 460/97 sulle ONLUS; dette modifiche sono state iscritte nel Registro delle persone giuridiche di Roma al n. 253/1975, con provvedimento prefettizio del 31/3/2004.

In passato l'attività della SIPS è stata regolata dagli statuti approvati con: R.D. 29 ottobre 1908, n. DXXII (G.U. 12 gennaio 1909, n. 8); R.D. 11 maggio 1931, n. 640 (G.U. 17 giugno 1931, n. 138); R.D. 16 ottobre 1934-XII, n. 2206 (G.U. 28 gennaio 1935, n. 23); D.Lgt. 26 aprile 1946, n. 457 (G.U. - edizione speciale - 10 giugno 1946, n. 1339).

Art. 3 ***Dei soci***

Possono far parte della SIPS persone fisiche e giuridiche (università, istituti, scuole, società, associazioni ed in generale, enti) che risiedono in Italia e all'estero, interessati al progresso delle scienze e che si propongano di favorirne la diffusione (art. 7 dello statuto).

Art. 4 ***Iscrizioni dei soci***

Per l'iscrizione a socio occorre inviare al Presidente della Società domanda scritta controfirmata da due soci. I soci si distinguono in: soci d'onore, benemeriti, ordinari, juniores.

La nomina dei soci d'onore è a vita e deve cadere su persone di elevato valore scientifico, culturale o altamente benemerite della Società. La nomina viene deliberata dal Consiglio di presidenza e ratificata dall'assemblea generale dei soci. Il numero dei soci d'onore non può essere maggiore di 60, dei quali 30 italiani.

Sono soci benemeriti le persone e gli enti che pagano, in una sola volta, la quota di e 250,00, la quale libera i primi (ma non i secondi) dal contributo annuale.

Sono soci le persone e gli enti che pagano le quote annuali seguenti:

		Persone
Soci ordinari	e 30,00	
Soci juniores	e 15,00	

		Enti
Soci I categoria (1)	e 40,00	
Soci II categoria (2)	e 70,00	
Soci III categoria (3)	e 130,00	

(1) Biblioteche pubbliche; università; scuole e istituti di istruzione; associazioni culturali.

(2) Enti pubblici e privati nazionali; associazioni non culturali.

(3) Enti pubblici e privati stranieri.

Sono soci juniores le persone che non abbiano compiuto il 18° anno di età all'inizio dell'anno solare. Con il 1° gennaio successivo al compimento del limite di età il socio junior viene iscritto, senza ulteriori formalità, come socio ordinario.

Le quote associative devono essere versate alla Società Italiana per il Progresso delle Scienze, entro il mese di marzo di ciascun anno, utilizzando:

a) il C/C Postale 33577008;

b) il C/C Bancario 05501636, CAB 03371.2, ABI 3002-3 Banca di Roma - Filiale 153, piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma;

c) con assegno circolare.

I soci in regola con il pagamento della quota associativa riceveranno gratuitamente, in abbonamento postale, il mensile SCIENZA E TECNICA e, a richiesta, il volume degli Atti congressuali.

Detta richiesta dovrà essere effettuata entro tre mesi dalla pubblicazione del volume degli Atti e previo rimborso delle spese d'imballo e spedizione.

Art. 5

La comunicazione sull'ammissione è fatta con lettera uniforme per ciascuna categoria di soci ed accompagnata dallo statuto e dal regolamento.

Il richiedente, ricevuta notizia dell'ammissione, deve inviare alla SIPS la quota assegnata secondo la categoria di socio alla quale viene iscritto (benemerito, ordinario, junior).

Versata la quota sociale, l'aspirante diviene socio della SIPS e riceve la tessera associativa.

Art. 6

Qualora, trascorso un mese dalla data di invio della lettera di ammissione l'aspirante-socio non avesse versato la quota di iscrizione (annua), la Società lo invita a farlo entro quindici giorni. Trascorso questo termine, si procede all'annullamento della domanda d'ammissione.

Art. 7

L'elenco generale dei soci, pubblicabile in un apposito annuario oppure sull'organo ufficiale della Società, potrà riportare notizie personali del socio solo su sua espressa autorizzazione ai sensi di legge.

Art. 8

Nelle città capoluogo di provincia ove risiede un numero considerevole di soci, il Presidente della SIPS può nominare un delegato provinciale della Società, scelto sempre fra i soci stessi. Le attribuzioni dei delegati sono le seguenti: 1) costituire un centro di attiva propaganda sociale da esplicitare tanto presso enti locali, quanto presso privati; 2) riscuotere le quote sociali, qualora i soci preferiscano questa forma di versamento, avendo cura di trasmetterle alla Società con tutte le indicazioni necessarie; 3) informare periodicamente la segreteria generale della Società intorno alla vita scientifica della provincia e alle sue manifestazioni più importanti; 4) esplicitare tutte quelle particolari attribuzioni che la segreteria generale della Società riterrà opportune. I delegati provinciali scadono per anzianità il 31 dicembre di ogni anno, ma possono essere riconfermati dietro proposta della segreteria generale della Società, qualora risulti positiva la loro attività sociale.

Art. 9

Decadenza da socio

Decadono da soci quanti presentino per iscritto le dimissioni tre mesi prima della chiusura dell'anno solare, cioè entro il mese di settembre, senza di che il socio si intenderà obbligato per un altro anno al pagamento della quota sociale.

I soci morosi da due anni saranno dichiarati decaduti dal Consiglio di presidenza e radiati dall'Albo.

Qualora ricorrano gravi motivi, il Consiglio di presidenza può escludere dalla Società i soci che si fossero resi indegni di farne parte.

Art. 10

Scienza e Tecnica

SCIENZA E TECNICA, rivista mensile viene inviata ai soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Quanti volessero sottoporre articoli e scritti per l'eventuale pubblicazione possono inviare i testi alla segreteria generale della SIPS. Il materiale inviato e/o consegnato non viene restituito e la pubblicazione non prevede nessuna forma di compenso.

Art. 11

Direzione e amministrazione della Società

Il Presidente è il legale rappresentante della Società Italiana per il Progresso delle Scienze e le sue funzioni sono stabilite dall'art.15 dello statuto.

L'Amministratore espleta le seguenti funzioni: 1) vigila sulla gestione economica della Società; 2) interviene alle adunanze del Consiglio di presidenza, riferendo su quanto riguarda l'andamento economico dell'Istituzione; 3) vigila sulle entrate ordinarie e straordinarie; 4) riscontra e controfirma tutti gli atti che comunque impegnano il patrimonio sociale.

Il controllo della correttezza della gestione economica e finanziaria spetta ai revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti.

Art. 12

Segreteria generale

La segreteria generale della Società costituisce l'organo centrale per l'organizzazione continuativa dell'Istituzione e per l'esecuzione delle direttive adottate dal Consiglio di presidenza ai sensi degli artt.14 e 16 dello statuto.

Allo scopo di permettere e favorire l'esplicitazione delle attività istituzionali, dietro deliberazione del Consiglio di presidenza, possono venire aggregati alla segreteria generale altre persone e cioè: un Segretario organizzativo (art. 27 dello statuto); un archivista-bibliotecario; un ragioniere contabile; applicati si segreteria, nonché avvalersi di professionisti nel campo fiscale e del lavoro.

Detto personale nominato dal Presidente, di concerto con il Consiglio di presidenza, è alle dirette dipendenze del Segretario generale, responsabile dell'ordinato e proficuo svolgimento dell'attività statutaria della Società.

Art. 13

Gli stipendi delle eventuali unità impiegate è quello delle "Aziende del terziario e servizi".

Atteso che, presentemente, le entrate non consentono l'assunzione ed il relativo trattamento economico del personale previsto dal precedente articolo, il Presidente di concerto con l'Amministratore può assumere, a part-time e/o per incarico (co. co. co. e contratto a progetto) persone idonee per particolari lavori istituzionali.

Art. 14

Riunioni generali della Società

Per le riunioni della SIPS, poste generalmente sotto l'alto patronato del Capo dello Stato, possono essere istituiti un comitato d'onore ed un comitato ordinatore.

Art. 15

Comitati d'onore ed ordinatore

Il comitato d'onore è costituito da alte personalità istituzionali, del mondo della scienza e della cultura.

Ove possibile, Il comitato ordinatore istituisce nel proprio seno, una giunta esecutiva composta dai rappresentanti degli enti che localmente, nella più larga misura possibile, concorrono ad assicurare i mezzi finanziari per l'organizzazione congressuale e la pubblicazione degli Atti congressuali.

La presidenza della giunta esecutiva della riunione viene assunta generalmente dal rettore dell'università degli studi della città che ospita la riunione; in difetto, la giunta esecutiva provvederà ad eleggere un Presidente.

Art. 16

Giunta esecutiva

La giunta esecutiva del comitato ordinatore, d'accordo con la presidenza della Società, può cooptare altre persone e demandare a speciali commissioni determinare attribuzioni inerenti alla preparazione del congresso.

Art. 17

Il presidente della giunta esecutiva può indicare alla presidenza della Società i nominativi di personalità che possano far parte del comitato d'onore.

Sono altresì di competenza della giunta esecutiva: a) provvedere ai locali necessari per lo svolgimento dei lavori congressuali; b) stendere, d'accordo con la segreteria generale della Società, il programma della riunione e diramarlo ai soci; c) stendere, sempre d'intesa con la segreteria generale della SIPS, il diario definitivo dei lavori e l'eventuale programma di manifestazioni e visite.

Art. 18

Lavori congressuali

Scienziati di chiara fama, tecnologi, docenti ed esperti terranno relazioni sugli argomenti di cui all'articolazione del tema congressuale.

Ciascuna relazione sarà contenuta entro il limite di 25 minuti. Alle relazioni di base seguirà il dibattito tra i congressisti, che vi parteciperanno con commenti e quesiti estemporanei o con comunicazioni su aspetti particolari del tema.

Quanti intendano presentare comunicazioni dovranno inviare alla presidenza della SIPS la relativa sintesi (non oltre una cartella dattiloscritta).

Le comunicazioni, elaborate in un testo di non oltre 6 cartelle dattiloscritte, su una sola facciata di circa 30 righe di 80 battute ciascuna, dovranno essere esposte in un tempo che non superi la durata di 10 minuti.

Anche dopo l'iscrizione all'o.d.g. dei lavori, il socio resta il solo responsabile del contenuto della comunicazione; non sono ammessi lavori di pura compilazione, né lavori in tutto od in parte già dati alle stampe o nei quali la parte critica assuma carattere di polemica personale.

Art. 19

Assemblea generale e comitato scientifico

L'assemblea generale è costituita dai soci d'onore, dai soci benemeriti e dai soci ordinari.

Alle elezioni per le cariche sociali possono partecipare i soci d'onore, benemeriti ed ordinari. All'assemblea generale dei soci compete altresì: - provvedere all'elezione del comitato scientifico [art.23, lett. c) dello statuto] costituito da un massimo di dodici membri; - stabilire l'ammontare delle quote annue per le categorie di soci di cui all'art.9 dello statuto, esclusi i soci d'onore.

Le deliberazioni degli Organi direttivi della Società, assunte mediante teleconferenza sono valide a tutti gli effetti statutari*.

Art. 20

Pubblicazione del volume degli atti

I testi delle relazioni, delle comunicazioni ed interventi dovranno essere consegnati dagli autori alla segretaria generale della Società, che ne curerà la pubblicazione a riunione avvenuta, secondo le decisioni della commissione per la stampa degli atti.

Detta commissione - costituita dal Presidente, dal Segretario generale, dall'Amministratore, da un Consigliere e dal Segretario organizzativo - ha facoltà di suggerire agli autori modifiche nel testo e nelle illustrazioni al fine di rendere il lavoro più comprensibile e conforme a selezionati standard per ottenere economie di spesa e/o maggiore efficacia tipografica.

Gli autori che non si attengono ai suggerimenti della predetta commissione, non avranno diritto alla pubblicazione del loro lavoro nel volume degli Atti congressuali.

Art. 21

Modifiche del regolamento

Le modifiche al presente regolamento possono essere stabilite con la stessa procedura di cui all'art. 29 del vigente statuto.

Il regolamento sopra riportato è stato approvato dall'assemblea generale dei soci della SIPS, giovedì 24 novembre 2005 (Sala riunioni, sede di Palazzo Baleani dell'Università di Roma "La Sapienza").

* Comma aggiuntivo all'art.19 del Regolamento approvato dall'Assemblea generale dei soci della SIPS, giovedì 15 aprile 2010 (Sala riunioni, sede dell'Istituto Italiano di Studi Germanici -villa Sciarra, Roma).